



COMUNE DI BROGLIANO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SEDIME STRADALE

ART. 1 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda effettuare lavori od opere che comportino rottura o modifiche al sedime stradale su strade comunali o su strade interne al centro abitato ovvero su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, deve presentare al Comune apposita istanza in bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
2. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, le indicazioni delle aree oggetto di intervento, il motivo e l'oggetto dello stesso, la sua durata oltre all'eventuale documentazione tecnica richiesta;
3. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;
 - b) deposito cauzionale;
 - c) pagamento canone per occupazione spazi ed aree pubbliche se richiesto;
4. Le autorizzazioni decadranno alla data fissata per la loro durata (indicata in sede di istanza : punto 2) che, in ogni caso, non potrà superare il periodo massimo di mesi 6. Potranno, soltanto, essere rinnovate per giustificati motivi, ed, a tal fine, il richiedente è tenuto a presentare un'istanza motivata prima della data di scadenza della autorizzazione.

ART. 2 - MODALITA' di EFFETTUAZIONE DEI LAVORI di ROTTURA SEDIME STRADALE

1. Prima e durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere posti appositi segnali, previsti dal vigente Codice della Strada art. 20 e 21, oltre all'osservanza degli art. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 e 43 del d.P.R. n.ro 495 del 16/12/1992, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada" e in merito a quanto previsto dal d.Lgs. 81/2008;
2. La pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente tagliata, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;
3. I materiali provenienti dagli scavi, momentaneamente depositati, non dovranno in alcuno modo interrompere nè intralciare il traffico e, comunque, dovranno essere celermente allontanati e conferiti a discarica;

4. I lavori concessi, una volta iniziati, dovranno essere portati a termine con la massima sollecitudine, in modo da ultimarli entro la giornata;
5. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti su metà strada per volta e non si procederà allo scavo sulla seconda metà, se non sarà stato ultimato il reinterro sulla parte di strada precedentemente scavata;
6. Non si dovranno tenere scavi aperti durante la notte per nessun motivo e i lavori dovranno essere segnalati convenientemente ed illuminati di notte con luce rossa secondo quanto previsto dal codice della strada e dal d.Lgs. 81/2008;
7. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla, terra vegetale o da arbusti, fino alla profondità di cm. 50 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati;
8. Posata la tubazione, si procederà immediatamente al reinterro, costituendo la fondazione stradale che dovrà essere eseguita in misto di fiume o di cava alluvionale (stabilizzato), per uno spessore minimo di cm. 40, comprimendo meccanicamente il materiale in modo da favorirne l'assodamento. Il concessionario dovrà inoltre ripristinare allo stato primitivo e comunque a regola d'arte la massicciata stradale manomessa per l'allaccio;
9. È normalmente vietata la posa di tubazioni, di qualsiasi natura, nelle banchine stradali, al fine di evitare eventuali cedimenti della massicciata stradale in riporto. A insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico lo scavo potrà essere eseguito in banchina, a condizione che sia tenuto a distanza non inferiore a ml. 0,50 dal bordo bitumato;
10. Nel caso in cui le tubazioni vengano posate a tergo dei muri di sostegno, lo scavo dovrà essere tenuto a distanza non inferiore a ml.1,50 dalla testata dei muri di sostegno o dei banchettoni stradali;

ART. 3 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL RAPPEZZO STRADALE

1. Immediatamente dopo il riempimento con materiale stabilizzato convenientemente compattato, dovrà essere effettuato il ripristino per uno spessore minimo di cm. 10 di binder limitatamente alla sezione di scavo. Il soprastante tappeto di usura, con impiego di conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compreso di cm. 3, dovrà invece essere esteso per tutta la superficie interessata secondo i successivi commi 2, 3, 4 e 5;
2. Sulle strade aventi carreggiata di larghezza media maggiore di ml. 4, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata);
3. Sulle strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore ai ml. 4, il manto di usura dovrà essere steso sull'intero piano viabile;
4. In corrispondenza degli attraversamenti la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di ml. 3 per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata;
5. Nel caso in cui lo scavo interessasse il centro della strada, il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile;
6. Ogni cedimento o deformazione del nuovo piano viabile, dovuto ai lavori di cui sopra, che si verifichi successivamente, dovrà essere ripreso con materiale bituminoso, secondo il tipo di massicciata e riparato a cura del Concessionario;

7. Restano salvi i diritti di terzi o le competenze di altri Enti (Provincia, ecc.);
8. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante i lavori predetti.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI di ROTTURA DEL SEDIME STRADALE

1. Il richiedente dovrà versare una cauzione pari ad euro 100,00 per ogni mq. di rappezzo da eseguire, relativamente alla dimensione dello scavo di rottura del sedime stradale oggetto di intervento, con un importo minimo di euro 400,00 a garanzia dell'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di ripristino della sede stradale;
2. L'importo, determinato con le modalità indicate al punto precedente, verrà ridotto del 50% nel caso l'intervento sia eseguita su strada priva del manto bituminoso (strada bianca);
3. Tale cauzione dovrà essere stabilita mediante deposito presso la Tesoreria Comunale con la seguente causale : "*cauzione rottura sedime stradale*". In alternativa potrà essere costituita mediante fideiussione, della durata minima di 18 mesi, eventualmente rinnovabile (da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati), che dovrà contenere, tra l'altro, l'espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del C.C., nonché l'impegno che il pagamento della somma garantita sarà effettuato entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune;
4. Il versamento della cauzione costituisce presupposto e condizione per l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
5. Il richiedente, al fine della restituzione della cauzione, dovrà presentare tempestivamente all'Ufficio Protocollo Comunale la comunicazione di fine lavori;
6. La cauzione di cui sopra sarà restituita dietro certificazione di perfetta esecuzione del Tecnico Comunale che effettuerà sopralluogo dopo sei mesi, a far data dall'arrivo al protocollo della comunicazione di avvenuto ripristino e fine lavori.